



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

DM . n.

- VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 13 dicembre 2011, allegato al Decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie generale – n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità ed in particolare l'art. 16 e l'art. 17;
- VISTO l'art. 36 della Legge 17 maggio 1999, n. 144 che ha assegnato al Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), la competenza di disporre con proprio decreto, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sugli scali nello stesso contemplati in conformità alle disposizioni del Regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal Regolamento (CE) n. 1008/2008;
- VISTO l'art 82 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha esteso le disposizioni di cui all'art. 36 della Legge 17 maggio 1999, n. 144 anche agli aeroporti di Trapani, Lampedusa e Pantelleria;
- VISTO il proprio Decreto n. 372 del 07 novembre 2011, pubblicato nella G.U.R.I. - serie generale - n. 271 del 21 novembre 2011 che ha imposto nuovi oneri di servizio pubblico sulle rotte Pantelleria - Trapani e viceversa, Pantelleria - Palermo e viceversa, Lampedusa - Palermo e viceversa, Lampedusa - Catania e viceversa;
- VISTO il proprio Decreto n. 99 del 21 marzo 2012, pubblicato nella G.U.R.I. - serie generale - n. 77 del 31 marzo 2012 che, modificando il Decreto n. 372 del 07 novembre 2011 sopra

	citato, ha posticipato al 20 maggio 2012 la data di entrata in vigore dei nuovi oneri di servizio sulle rotte sopra indicate;
VISTA	la Comunicazione della Commissione Europea pubblicata, ai sensi dell'art. 16 par. 4 del Regolamento (CE) n. 1008/2008, nella G.U.U.E. C 18 del 21 gennaio 2012, relativa all'imposizione ed alla definizione della data di entrata in vigore dei nuovi oneri di servizio pubblico sulle rotte Pantelleria – Trapani e viceversa, Pantelleria – Palermo e viceversa, Lampedusa – Palermo e viceversa, Lampedusa – Catania e viceversa;
VISTO	il Bando di Gara pubblicato dall'Italia, ai sensi dell'art. 17 par. 5 del Regolamento (CE) n. 1008/2008, nella G.U.U.E. C 18 del 21 gennaio 2012, per la concessione in esclusiva e con compensazione finanziaria del servizio aereo di linea sulle rotte Pantelleria – Trapani e viceversa, Pantelleria – Palermo e viceversa, Lampedusa – Palermo e viceversa, Lampedusa – Catania e viceversa, secondo le modalità indicate nel Decreto n. 372 del 07 novembre 2011;
VISTA	la nota n. 0037535/DG del 22 marzo 2012, con la quale l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) ha comunicato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alla Regione Siciliana che, entro il termine ultimo di presentazione delle offerte, nessun vettore aereo ha presentato offerta di partecipazione alla gara sopra citata;
VISTA	la nota ministeriale n. 001799 del 11 aprile 2012, con la quale viene informata la Commissione Europea, per il tramite della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione Europea, del risultato della gara;
VISTA	la nota ministeriale n. 0001999 del 26 aprile 2012, con la quale viene comunicato all'Ufficio di Gabinetto del Ministro il verbale di sintesi della riunione sulla continuità territoriale delle isole di Pantelleria e Lampedusa, tenutasi in data 17 aprile 2012 presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla quale hanno partecipato l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, la Regione Siciliana ed i vettori interessati;
PRESO ATTO	delle conclusioni dell'incontro sopra citato tenutosi il 17 aprile 2012, nel corso del quale, in considerazione dell'esito negativo della gara, si è ritenuto necessario procedere ad individuare nuovi parametri su cui articolare la nuova imposizione, tramite una nuova Conferenza dei Servizi;
VISTA	la proposta di proroga di cui alla nota n. 56703/DG del 04 maggio 2012 del Direttore Generale dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, con la quale Meridiana fly è autorizzata per la prosecuzione dei servizi onerati tra Pantelleria e Lampedusa verso l'isola principale;
CONSIDERATA	pertanto, la necessità di far cessare a decorrere dal 20 maggio 2012 gli effetti del Decreto Ministeriale n. 372 del 07 novembre 2011 nonché del D.M. 99 del 21 marzo 2012 al fine di consentire la proroga dell'attuale regime onerato fino alla fine della stagione aeronautica Summer 2012;

DECRETA

A decorrere dalla data del 20 maggio 2012, cessano gli effetti dei Decreti Ministeriali n. 372 del 07 novembre 2011, pubblicato nella G.U.R.I. serie generale - n. 271 del 21 novembre 2011, e n. 99 del 21 marzo 2012, pubblicato nella G.U.R.I. - serie generale - n. 77 del 31 marzo 2012, aventi per oggetto, il primo, l'«imposizione di oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei di linea sulle rotte Pantelleria - Trapani e viceversa, Pantelleria - Palermo e viceversa, Lampedusa - Palermo e viceversa, Lampedusa - Catania e viceversa» ed il secondo, il «differimento della data di entrata in vigore del regime onerato sulle rotte Pantelleria - Trapani e viceversa, Pantelleria - Palermo e viceversa, Lampedusa - Palermo e viceversa, Lampedusa - Catania e viceversa».

Il Vice Ministro
(dott. Mario CIACCIA)

